


COMES Spa  
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale

REVISIONI	DATA APPROVAZIONE CDA	FIRMA
0	16/09/2011	
1	03/03/2014	
2	31/03/2017	
3	11/12/2023	

**Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

## Indice

Informazioni sul documento	pag.	4
Definizioni	pag.	5
1. Il Decreto Legislativo 231/01 e la sua evoluzione	pag.	6
1.a. Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato		
1.b. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01	pag.	12
1.c. Tentativo	pag.	14
1.d. Vicende modificative dell'Ente	pag.	14
1.e. Reati commessi all'estero	pag.	16
1.f. Procedimento di accertamento dell'illecito	pag.	17
1.g. Sindacato di idoneità	pag.	17
1.h. Gli autori del reato presupposto	pag.	17
1.j. L'interesse o il vantaggio per la società	pag.	18
1.i. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	pag.	18
1.k. Whistleblowing	pag.	19
2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	pag.	20
3. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	pag.	21
3.a. La struttura	pag.	21
3.b. La società: Comes Spa	pag.	21
3.c. Il Modello: premessa	pag.	23
3.d. Il Modello: i lavori preparatori	pag.	23
3.e. Il Modello: articolazione	pag.	25
3.f. Il Modello: le finalità	pag.	26
3.g. Il Modello: i destinatari	pag.	26
3.h. Il Modello: regole per la sua approvazione ed suoi aggiornamenti	pag.	27
4. Il modello di Governance e il sistema organizzativo	pag.	27

### Comes SPA

4.a. Il modello di Governance: le procedure	pag. 31
5. Sistema delle deleghe e dei poteri	pag. 32
6. Diffusione del Modello	pag. 32
6.a. Attività informativa	pag. 32
6.b. Formazione del personale	pag. 33
7. Il Codice Etico	pag. 34
7.a. Il Codice Etico: finalità	pag. 34
7.b. Il Codice Etico: modalità di attuazione e controllo	pag. 35
8. L'Organismo di Vigilanza	pag. 35
9. Il sistema disciplinare	pag. 35
a. Condotte sanzionabili	pag. 37
b. Misure applicabili al personale dipendente	pag. 38
c. Misure applicabili ai dirigenti	pag. 40
d. Misure applicabili agli amministratori e sindaci	pag. 42
e. Misure applicabili ai collaboratori esterni e partners	pag. 43
10. Dichiarazione e clausola risolutiva	pag. 44

**Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

## Informazioni sul documento

### Documenti correlati

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 si compone della presente "Parte Generale", delle singole "Parti Speciali" e di Allegati. L'articolazione dei predetti documenti è finalizzata a garantire una più efficace attività di aggiornamento degli stessi. Infatti, la "Parte Generale" a differenza delle "Parte Speciale", contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili. Le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti.

### Parti Speciali

Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale B - Reati societari

Parte Speciale C – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale D – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Parte Speciale E – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte Speciale F – Assunzione dei lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare

Parte Speciale G – Reati Ambientali

Parte Speciale H – Reati Tributari

### Allegati

Allegato 1 – Codice Etico

Allegato 2 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 3 - Organigramma

### Comes SPA

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

## Definizioni

**"Appaltatori"** convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle aree o attività a rischio.

**"Consulenti"** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di COMES Spa sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

**"Decreto"** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

**"Delega"** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

**"Destinatari"** tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i Collaboratori della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati) qualora coinvolti in aree o attività a rischio, i Fornitori, i Consulenti, gli agenti, i procuratori d'affari, gli Appaltatori nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

**"Gruppo"** COMES Spa e tutte le altre società controllate da SOGESTIN Srl ai sensi dell'articolo 2359 C.C..

**"Fornitori"** i fornitori di beni e servizi di cui la Società si avvale nell'ambito delle aree o attività a rischio.

**"Modello"** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da COMES Spa e rappresentato dal presente documento, dalle Parti Speciali e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

**"Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV"** l'Organismo di controllo previsto dal Decreto.

**"Organo Dirigente"** il Consiglio di Amministrazione di COMES Spa.

**"Procura"** il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

**"Reati"** le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

**"Società o COMES"** COMES Spa.

### Comes SPA

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

## Parte Generale

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA SUA EVOLUZIONE

#### 1.a. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato.

Il Decreto Legislativo 231/01, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato emanato in data 8.6.2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29.9.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4.7.2001. Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.5.1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

L'indicazione, nel Decreto, di "responsabilità amministrativa" è tecnicamente esatta, anche se, sostanzialmente, la natura delle gravi sanzioni previste e la valutazione da parte dello stesso Giudice Penale che tratta il processo a carico dell'imputato indicano trattarsi di una forma di responsabilità penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. Da rilevare peraltro che il catalogo dei reati è in continua espansione.

Di seguito, si elencano le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti con la specificazione delle disposizioni normative che, in ordine cronologico, hanno progressivamente ampliato tale elenco:

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)<sup>1</sup>;
- delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"<sup>2</sup>;
- reati societari. L'art 25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.). La legge 69/2015 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ha provveduto ad un inasprimento delle pene e, per quanto riguarda il reato di concussione, ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie all'incaricato di un pubblico servizio.

<sup>2</sup> Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

<sup>3</sup> Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dalla legge 69/2015) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dalla legge 69/2015), fatti di lieve entità (art. 2621 -bis c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"<sup>4</sup>;
- abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto;
- delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù<sup>6</sup>;

---

(art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.).

<sup>4</sup> La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>5</sup> L'art. 25-sexies, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (*"Legge Comunitaria 2004"*), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>6</sup> I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).



- reati transnazionali. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>7</sup>;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale. L'art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 25-septies, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 8;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. L'art. 25-octies<sup>9</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della

---

<sup>7</sup> I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che *“agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”*.

<sup>8</sup> Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

<sup>9</sup> L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Da ultimo, l'art. 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (pubblicata sulla G.U. del 17 dicembre 2014) ha introdotto nel codice penale l'art. 648-ter<sup>1</sup> in materia di “Autoriciclaggio” e modificato al contempo l'articolo 25-octies del D. lgs. n. 231/2001 introducendo tale reato tra quelli presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.;

- delitti informatici e trattamento illecito di dati. L'art. 24-bis del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>10</sup>;
- delitti di criminalità organizzata, quali associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.), di cui all'art. 24-ter del Decreto<sup>11</sup>;
- delitti contro l'industria e il commercio, quali turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), richiamati dall'art.25-bis n.1 del Decreto<sup>12</sup>;

---

<sup>10</sup> L'art. 24-bis è stato introdotto nel testo del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-bis (Falsità in documenti informatici), 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

<sup>11</sup> Articolo introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. Le pene di cui all'art. 416-bis sono state inasprite dalla legge 69/2015.

<sup>12</sup> Articolo aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99.

**Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comespa.com

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto13;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto14;
- reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto15;

---

13 Articolo aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei delitti seguenti: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a) bis legge 633/1941), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 legge 633/1941), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 legge 633/1941), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2 legge. 633/1941), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge 633/1941), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge 633/1941).

14 Articolo aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

15 Il citato articolo è stato introdotto dal decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione delle Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Inoltre, in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, con l'art.8, ha modificato l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, introducendo nuove fattispecie di reato ed integrando le sanzioni previste. L'art. 25-undecies nell'attuale formulazione prevede le seguenti fattispecie: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6), Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137), Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257), Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258), Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260), False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto<sup>16</sup>;
- corruzione tra privati (introdotto dall'art 2635 del c.c.), il cui terzo comma è richiamato dall'art. 25-ter del Decreto<sup>17</sup>;
- istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dall'art. 2635bis del c.c.)<sup>18</sup>
- razzismo e xenofobia (articolo introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. 21/2018), richiamato dall'articolo 25-terdecies del Decreto;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo introdotto dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39)<sup>19</sup>, richiamato dall'articolo 25-quaterdecies del Decreto;
- reati tributari (articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), richiamato dall'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto<sup>20</sup>.

---

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis), Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279), Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8), Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9), Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

<sup>16</sup> Il citato articolo è stato introdotto dal D. lgs 109/2012 del 16 luglio 2012, il quale, in attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introduce norme relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

<sup>17</sup> La Legge Anticorruzione (L. 190/2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto, all'interno del D. lgs. n. 231/2001 la nuova fattispecie di reato. In particolare, il 31 ottobre 2012 la Camera dei deputati ha approvato, al fine di allineare l'ordinamento giuridico italiano alle normative internazionali, le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La Legge Anticorruzione ha di fatto recepito alcune richieste e prescrizioni contenute della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata nel 2009 con la legge n. 116 e nella Convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 2009 e ratificata con legge n. 110 del 28 giugno 2012.

<sup>18</sup> Il d.lgs. n. 38/2017 ha introdotto l'art. 2635 bis, recante il titolo "istigazione alla corruzione tra privati", che si configura nel caso di offerta o promessa di denaro o di altra utilità non dovuti ai soggetti indicati dall'art. 2635 cod. civ., primo comma, affinché essi compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con pena ridotta di un terzo rispetto alle previsioni dell'art. 2635 cod. civ., primo comma. Inoltre, l'art. 2635 bis, secondo comma, ha previsto analoga pena qualora i suddetti soggetti sollecitino, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non venga accettata.

<sup>19</sup> La legge 3 maggio 2019 n. 39 all'art. 5 ha introdotto l'art. 25-quaterdecies, disponendo che "In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote".

<sup>20</sup> La legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies "Reati Tributari" che prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto, ovverosia:

il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D. Lgs. 74/2000); il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3 D. Lgs. 74/2000); il reato di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. Lgs. 74/2000); il reato di "Occultamento o distruzione di

- reati di contrabbando di cui al DPR n. 43/1973, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies e, precisamente: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287), contrabbando nei depositi doganali (art. 288), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater), altri casi di contrabbando (art. 292) e circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).
- delitti contro il patrimonio culturale introdotti con la L. n. 22/2022; furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.), di cui agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, del Decreto.

Le categorie sopra elencate – cui bisogna aggiungere la “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato” di cui all'art. 12, L. n. 9/2013 - sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

---

documenti contabili” (art. 10 D. Lgs. 74/2000); il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

### **1.b. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01**

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono previste sanzioni sia pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare) che interdittive. Con riferimento a queste ultime, le stesse si distinguono in:

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
  - i) interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - iii) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - v) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - vi) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - vii) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>21</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

---

<sup>21</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>22</sup>.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

<sup>23</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>24</sup>.

### **1.c. Tentativo**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### **1.d. Vicende modificative dell'ente**

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>25</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta

---

*di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".*

<sup>24</sup> Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

<sup>25</sup> Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".



ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. Lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001<sup>26</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>27</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è

---

<sup>26</sup> Art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

<sup>27</sup> Art. 32 D. Lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione

prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001)<sup>28</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

### **1.e. Reati commessi all'estero**

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001)<sup>29</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

---

*ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".*

<sup>28</sup> Art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

<sup>29</sup> La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>30</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.f. Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente"*

---

<sup>30</sup> Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

*si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>31</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 231/2001).

### **1.g. Sindacato di idoneità**

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro "il sindacato di idoneità" sull'eventuale Modello organizzativo adottato dalla società stessa .

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

---

<sup>31</sup> Art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

### **1.h. Gli autori del reato presupposto**

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o 'apicali'; art. 5, comma 1°, lett. a), D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1°, lett. b), D.Lgs. 231/01).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2°, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.j. L'interesse o il vantaggio per la società**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini 'interesse' e 'vantaggio', la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

La Relazione suggerisce infine che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

### **1.i. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato**

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1°, del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- non è stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2°, prevede che la Società debba:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5 lettere a) e b). Segnatamente è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lettera e) sub art. 6 comma 2).

Sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

E' altresì vero che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è per gli Enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

Il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

### **1.k Whistleblowing**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, riforma le disposizioni previgenti in materia whistleblowing previste dal Decreto 231/2001 per il settore privato e dalla Legge n. 179/2017 per il settore pubblico, in un unico testo normativo che disciplina i canali di segnalazione ed il regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato/pubblico, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Al fine di dare sistematicità alla materia, il D. Lgs. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del Decreto 231/2001 nella parte che disciplinava il whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo che i modelli organizzativi devono prevedere "ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".

Pertanto, al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 COMES adotta una nuova procedura segnalazioni ("Procedura Whistleblowing") e disciplina il processo di ricezione e gestione delle analisi e segnalazioni.

In particolare, la Procedura Whistleblowing prevede che le segnalazioni, anche in forma anonima, possano essere trasmesse attraverso una piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://segnalazioni.comesspa.it> : In particolare si prevede che:

- la segnalazione venga fatta attraverso la selezione di form precompilati e la compilazione form di testo libero con possibilità di allegare file (documenti, foto, video...) e può essere inviata in forma anonima. Tutte le segnalazioni sono ricevute dal COMITATO ETICO di COMES, organo costituito ad hoc, che, mantenendo il dovere di assoluta riservatezza nei confronti del segnalante, valuta nella fase di istruttoria l'accoglimento o meno della segnalazione ed, eventualmente, affida le decisioni operative sui seguiti alle competenti Funzioni aziendali, la cui attribuzione è individuata in base al ruolo ricoperto dal Segnalato;
- il segnalante riceva un codice identificativo che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione;

- il ricevente deve verificare e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione possa essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'azienda che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;
- garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- il divieto del compimento di ogni atto a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n.24/2023 (ad esempio, ai facilitatori, ai colleghi ecc.).

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni sono dirette al Referente Aziendale Segnalazione.

Per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nel presente paragrafo si rimanda alla Procedura Whistleblowing.

## **2. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria**

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA che nel marzo 2002 ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004. Entrambe le versioni delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA sono state poi giudicate dal Ministero di Giustizia *adeguate al raggiungimento dello scopo fissato* (con riferimento alle Linee Guida del 2002 si rimanda alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 4.12.03 e con riferimento agli aggiornamenti del 2004 alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 28.6.04). Le Linee Guida sono state da ultimo aggiornate nel mese di marzo 2014.



### **3. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

#### **3.a. La struttura**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato da COMES si compone delle seguenti parti:

a) Parte Generale;

b) Allegati:

1. Codice Etico;
2. L'Organismo di Vigilanza;
3. Organigramma

c) Parti Speciali

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione
- B. Reati societari
- C. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- D. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- E. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- F. Assunzione dei lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare
- G. Reati Ambientali
- H. Reati Tributari

Dette Parti Speciali sono sviluppate per la descrizione di alcune componenti portanti del sistema di controllo interno e più nello specifico prevedono la descrizione delle aree o attività a rischio e delle misure e dei presidi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed analizzati specificatamente dalla Società.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati.

Per quanto concerne i restanti reati presupposto individuati dal Decreto, si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell'interesse e/o a vantaggio della Società e avuto riguardo all'attuale operatività. E' parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali di COMES ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché al rispetto delle leggi.

L'Organo Dirigente provvederà prossimamente ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione delle attività di analisi e valutazione dei rischi di commissione degli stessi, con il conseguente aggiornamento del Modello.

#### **3.b. La società: Comes Spa**

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

COMES nasce nel 1988 ad opera dei due soci Vincenzo Cesareo e Tommaso Carone, dapprima sotto forma di società di persone, successivamente trasformata in società a responsabilità limitata e dal 2002 sotto l'attuale veste giuridica di società per azioni. L'evoluzione della struttura societaria è stata proporzionale allo sviluppo strategico/gestionale della società.

Il mercato in cui opera COMES è rappresentato dall'area delle costruzioni civili e dal comparto dei grandi impianti industriali. In tale mercato popolato da circa 120 mila operatori COMES, allo stato si posiziona all'interno delle prime 100 imprese italiane occupando il settantanovesimo posto.

La suddetta performance è garantita anche dalla scelta da parte delle società di destinare annualmente una parte dei propri utili in investimenti per la ricerca e lo sviluppo dei propri processi/servizi.

Quanto agli obiettivi strategici COMES intende perseguire una politica di rafforzamento delle partnership avviate con i principali *main contractors* italiani ed europei abbandonando progressivamente le attività di *subcontracting* a basso valore aggiunto.

La società è concentrata nella progettazione e produzione di sistemi, servizi e soluzioni per l'automazione, la sicurezza, i trasporti e l'informatica.

L'offerta di prodotti/servizi di COMES riguarda la:

- progettazione ed installazione di impianti elettrici ed elettrostrumentali civili, industriali e navali;
- progettazione, costruzione ed installazione di quadri elettrici in bassa tensione;
- progettazione ed installazione di quadri elettrici in media tensione;
- progettazione, costruzione ed installazione di sistemi di automazione civile ed industriale;
- progettazione, costruzione ed installazione di sistemi di manovra ferroviari.

Tali prodotti/servizi sono destinati a società che operano, in qualità di *main contractor* o di cliente finale, nel contesto delle costruzioni di grandi infrastrutture civili (ospedali, complessi universitari, stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali, reti viarie, ecc.), nella realizzazione di impianti di processo industriali ed energetici (impianti siderurgici e petrolchimici, impianti estrattivi, centrali elettriche, ecc.) e nella costruzione di navi da crociera, da trasporto e militari.

La caratteristica principale del servizio offerto è quello di essere "chiavi in mano" in quanto, la società è in grado di coprire tutte le fasi dell'attività impiantistica che vanno dalla progettazione sino al *commissioning* ed all'assistenza post-vendita.

Nel corso della sua vita la società l'ha superato non senza difficoltà situazioni sia di natura interna, dovute al naturale adattamento alla crescita dimensionale, ma anche a scelte strategiche che hanno disatteso i risultati prefissati, che di natura esterna a seguito delle congiunture economiche e sociali sfavorevoli nazionali ed internazionali. Tuttavia, tutto ciò ha segnato un inevitabile punto di svolta

**Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

nella organizzazione dei ruoli e delle figure, nelle strategie operative adottate, nonché nel rispetto di un codice etico adottato dalla medesima società.

COMES a partire dal 2006 è sottoposta all'azione di direzione e coordinamento di SOGESTIN Srl. La scelta del Consiglio di Amministrazione nasce dalla esigenza di implementare la sinergia tra alcune società che erano già correlate da alcuni incroci soggettivi tra i titolari di quote societarie.

La posizione della capogruppo SOGESTIN Srl è quella tipica di una holding in cui confluiscono l'accentramento dei servizi amministrativi e commerciali delle società controllate.

A seguito della fusione per incorporazione perfezionata in data 15 dicembre 2020, Comes Spa ha incorporato le società M.A.R.R.A. Srl, Nuova Gamma Srl, Progetti Srl e Sistec Srl, le cui quote erano in precedenza detenute dalla stessa Comes Spa e/o da Sogestin Srl e/o da persone fisiche. Per effetto della fusione per incorporazione il capitale di Comes Spa viene aumentato da € 1.106.254,80 a € 3.500.000,00 composto da n. 70.000 azioni del valore nominale di € 50 ciascuna, così detenuto:

- Sogestin Srl, titolare di n. 41.930 azioni, per un complessivo valore nominale di € 2.096.500 pari al 59,90% del capitale sociale;
- Cesareo Vincenzo, titolare di n. 13.510 azioni, per un complessivo valore nominale di € 675.500, pari al 19,30% del capitale sociale;
- Merola Maria Immacolata, titolare di n. 4.504 azioni, per un complessivo valore nominale di € 225.200, pari al 6,434% del capitale sociale;
- Carone Rosa, titolare di n. 4.503 azioni, per un complessivo valore nominale di € 225.150, pari al 6,433% del capitale sociale;
- Carone Antonella, titolare di n. 4.503 azioni, per un complessivo valore nominale di € 225.150, pari al 6,433% del capitale sociale;
- Cofano Alfredo, titolare di n. 1.050 azioni, per un complessivo valore nominale di € 52.500, pari al 1,50% del capitale sociale;

COMES è, inoltre, dotata di un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, settori 17-18-19-20-28, UNI EN ISO 14000 e UNI EN ISO 14001, e in data 25/01/2013 ha ottenuto il certificato di conformità ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007.

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto 231/2001. In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso.

### **3.c. Il Modello: premessa**

In tale contesto, in cui il profitto deve essere necessariamente legato ad una forte impronta etica dell'azione societaria, la società ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto 231 del 2001 in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a prevenire il rischio del verificarsi

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e trasparenza della propria attività. Inoltre, COMES ritiene che l'adozione di tale Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (Fornitori, Consulenti, Banche, ecc.).

COMES ha inteso procedere alla formalizzazione del suo Modello Organizzativo previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

E' così che, a partire dal mese di ottobre 2010, la società ha avviato le attività necessarie alla costruzione del suo Modello. In particolare, a partire da tale data è stato formato un Gruppo di Lavoro affinché venissero svolte le attività di mappatura dei rischi (*risk mapping*), e di gestione del rischio (*risk assessment*), necessarie al fine di addivenire ad una corretta redazione del Modello.

La Società ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e oggetto di successivi aggiornamenti.

Di tale Modello la presente la Parte Generale è stata oggetto di quattro revisioni compresa la presente.

### **3.d. Il Modello: i lavori preparatori**

L'attività di *risk mapping* e *risk assessment* è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale nonché attraverso l'esecuzione di specifiche interviste che hanno coinvolto le posizioni gerarchiche superiori, per poi proseguire con alcuni dei dipendenti interessati.

All'esito di tale lavoro è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle 'aree a rischio reato', vale a dire di quei settori della società e processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità dell'Ente.

Sono state altresì individuate le cd 'aree strumentali', ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio di reato. Tra le attività a rischio sono state cioè considerate anche quelle che, seppur non direttamente qualificabili come tali in base ai predetti criteri, potrebbero comunque risultare strumentali alla commissione di reati. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificatamente richiamate dalle fattispecie di reato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, selezione e assunzione di personale, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, etc.).

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state poi individuate le 'attività cd sensibili' ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le posizioni aziendali coinvolte.

Per ognuna delle 'attività sensibili' si è quindi provveduto ad individuare quelle che in astratto possono essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il Gruppo di Lavoro ha altresì compiuto la rilevazione e l'analisi dei controlli aziendali – verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché l'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase as is analysis) – nonché la successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti per l'implementazione dei principi di controllo. All'esito di tutta la complessa attività svolta sono stati individuati i necessari interventi di adeguamento, alcuni dei quali ancora in corso.

In particolare, le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo: la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, dell'esistenza della contrapposizione di funzioni o bilanciamento dei poteri, della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della società;
- procedure operative: l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto altresì conto della ricostruzione della prassi operativa al fine di individuare le fasi procedurali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- sistema autorizzativo: l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale;
- principi di comportamento formalizzati: in tale ambito si è provveduto a formalizzare i principi e le norme di comportamento della Società;
- sistema disciplinare: le analisi svolte sono state finalizzate all'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – Dirigenti e non –, sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- comunicazione al personale e sua formazione: le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato programmato un piano volto alla comunicazione del Codice Etico interno e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale tanto in generale, quanto in particolare di quello operante nelle aree individuate a rischio. Sulla base di tali criteri, tanto con riferimento al sistema di controllo preventivo,

quanto con riferimento agli altri elementi del sistema di controllo (procedure operative, principi etici, formazione del personale, sistema disciplinare) sono state avviate le azioni migliorative ritenute necessarie.

Al termine della mappatura delle aree a rischio è stato chiesto alle strutture competenti di procedere alla formalizzazione delle procedure operative, o all'aggiornamento e coordinamento di quelle già esistenti, garantendo i seguenti requisiti minimi:

- chiara definizione del soggetto responsabile di ogni fase del processo;
- separazione di ruoli per le attività più significative del processo;
- individuazione dei controlli chiave necessari per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati e delle relative modalità attuative (autorizzazioni, report, verbali, etc.);
- tracciabilità delle operazioni e dei processi decisionali (documentazione da predisporre, modalità di conservazione della documentazione, evidenza delle attività di controllo).

La formalizzazione delle procedure riguarda anche i processi sopra definiti come strumentali alla commissione di reati per i quali pure sono state istituite specifiche procedure di regolamentazione.

### **3.e. Il Modello: articolazione**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla società è costituito da una Parte Generale (unitamente agli Allegati che integrano la Parte Generale) e Parti Speciali. Nella prima sono compendiate i seguenti protocolli:

a) il sistema organizzativo, che mira a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni o in alternativa, controlli compensativi) e a controllare la correttezza dei comportamenti, attraverso il sistema autorizzativo delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

b) il sistema disciplinare che sanziona i comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società, corredato anche dalla c.d. clausola di assoggettamento dei terzi alle sanzioni disciplinari previste dalla Società per garantire l'attuazione del Modello;

c) il Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;

d) il sistema di procedure aziendali, teso a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nelle aree "sensibili";

d) il piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, banche, ecc.);

e) il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza che disciplina i compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

La Parte Speciale contiene la vera e propria mappatura delle aree a rischio di reato. Essa si compone, a sua volta, di più sezioni:

- Parte Speciale A, relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai Reati Societari;
- Parte Speciale C, relativa a lesioni colpose gravi e omicidio colposo commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Parte Speciale D, relativa ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale E, relativa a reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte Speciale F, relativa ai reati di assunzione dei lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale G, relativa ai Reati Ambientali.
- Parte Speciale H, relativa ai Reati Tributari

Nell'ambito della Parte Speciale sono state indicate:

- le aree ritenute a rischio di reato;
- le attività sensibili;
- le aree ritenute strumentali nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli chiave ritenuti necessari con riferimento a ciascuna attività a rischio e strumentale. L'individuazione dei controlli necessari per garantire l'attuazione dei principi codificati nel Decreto è avvenuta: 1) attraverso la concreta analisi della realtà aziendale, intesa quale indagine volta a capire le procedure sottese al meccanismo di formazione della volontà dell'Ente con riferimento a ciascun processo decisionale sensibile o strumentale posto in essere; 2) attraverso l'implementazione delle procedure, già esistenti in seno alla Società, ritenuta necessaria per garantire il rispetto dei principi della trasparenza, della segregazione delle funzioni, dei meccanismi di flusso verso l'OdV;
- i compiti spettanti all'OdV al fine di prevenire il pericolo di commissione dei reati. In particolare, sono stati codificati i flussi informativi verso l'OdV.

Il Modello è corredato infine dai documenti che completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Facsimile della Dichiarazione e clausola risolutiva per Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Appaltatori e Partner e l'organigramma aziendale. Tali documenti vanno considerati parte integrante del Modello.

È fatto obbligo alla società di conservare e, ove richiesto, di mettere a disposizione dell'organo di controllo, in via informatica o su supporto cartaceo, tutte le informazioni relative alle attività che si collocano nelle aree di rischio indicate nelle parti speciali del presente Modello.

### **3.f. Il Modello: le finalità**

Le finalità del modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare, nell'ambito dei reati previsti dal Decreto, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, come di seguito identificate, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal Decreto e riportate nel modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi.

### **3.g. Il Modello: i destinatari**

Il presente Modello deve essere osservato e rispettato con scrupolo e diligenza nonché efficacemente attuato da chiunque, in posizione apicale, di rappresentanza o di subordinazione, si trovi ad agire in nome e per conto della COMES Spa.

In particolare, il Modello e le disposizioni e prescrizioni ivi contenute o richiamate devono essere rispettati, limitatamente a quanto di specifica competenza e alla relazione intrattenute con la Società, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione
- OdV
- dirigenti
- dipendenti
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

I consulenti, i partners, i fornitori e, in generale, coloro che collaborano dall'esterno con l'Azienda, sono considerati soggetti terzi non destinatari del Modello, risultando impossibile sottoporli alla formazione, ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello stesso per i dipendenti e gli altri soggetti individuati quali destinatari. Essi sono comunque tenuti alla conoscenza dell'esistenza del Modello ed è fatto loro divieto di assumere comportamenti in contrasto – o, comunque, non conformi – con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico e sono, dunque, tenuti al suo rigoroso rispetto. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione degli stessi, ed in caso di comportamenti in contrasto – o, comunque, non conformi – con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, il

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com



fornitore/consulente/collaboratore esterno potrà essere escluso dall'elenco dei soggetti con cui opera la società, che si riserva comunque la facoltà di risolvere il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (in ossequio alle specifiche clausole pattizie all'uopo predisposte), fermo il risarcimento del danno a seguito del comportamento tenuto dal soggetto esterno.

### **3.h. Il Modello: regole per la sua approvazione e suoi aggiornamenti**

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi intervenuti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie, per sopravvenute esigenze organizzative aziendali ovvero per adeguamenti normativi (modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale) tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifica dell'Organigramma aziendale;
- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto.

Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (es. modifiche alle denominazioni di funzioni aziendali citate nel Modello) tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente.

## **4. Il modello di Governance ed il sistema organizzativo**

Il Modello di Governance di COMES e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di COMES, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di un'organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi i poteri che la legge riserva all'Assemblea dei Soci. Al Consiglio di Amministrazione risulta quindi tra l'altro conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della Società e di nominare i direttori di funzione.

In particolare, la struttura organizzativa aziendale, che è improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità, al momento dell'adozione del modello Organizzativo è così formata:

#### Presidente e Amministratore Delegato

- detiene la legale rappresentanza;
- gestisce le assunzioni del personale amministrativo dipendente inclusi i dirigenti fissandone le retribuzioni;
- supervisiona l'attività degli uffici amministrazione, commerciale e delle paghe gestiti in outsourcing dalla controllante SOGESTIN Srl;
- gestisce i rapporti bancari e postali;
- gestisce le compravendite di merci, prodotti;
- acquista immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;
- nomina procuratori e mandatari per singoli atti o per categorie di atti;
- dirige la struttura tecnica, coordinando ed ottimizzando le attività operative e progettuali della società al fine renderle più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali;
- provvede all'assunzione e al licenziamento di tutto il personale, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro;
- adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza sul lavoro, igiene sul lavoro e tutela dell'ambiente, con piena autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle attività, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati, di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assegna gli obiettivi da raggiungere ai vari responsabili ad egli sottoposti e vigila contestualmente sull'andamento.

#### Collegio Sindacale

Al Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è affidato il compito di vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

#### Società di revisione

Alla Società di revisione sono demandati i seguenti compiti:

- effettuare la revisione del bilancio d'esercizio attraverso le procedure di revisione
- verificare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla sua conformità a norme di legge
- verificare la regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- sottoscrivere le dichiarazioni fiscali
- sottoscrivere il modello di dichiarazione dei redditi e del modello 770 semplificato o ordinario.

#### Responsabile Operativo Business Unit

Ai responsabili operativi delle due business unit (Mechanical e Electro-instrumental) sono demandati i seguenti compiti:

- Rappresentare la Società dinanzi ad Enti pubblici o privati, a persone fisiche o giuridiche, a delegazioni o rappresentanze sindacali, a pubblici ufficiali, a qualsivoglia amministrazione, nazionale o locale, curando i relativi rapporti e relazioni nell'interesse e secondo i fini e gli scopi dell'oggetto della società.
- Rappresentare la società dinanzi a committenti pubblici o privati per la sottoscrizione di convenzioni, contratti e loro eventuali modifiche incluse le conferme d'ordine, lavori e progetti redatti in attuazione di offerte, convenzioni e contratti d'appalto sottoscrivendo unitamente e/o disgiuntamente fino un valore di euro 2.500.000,00 all'Amministratore Delegato.
- Rappresentare la Società in collaudi, perizie di varianti e suppletive; concordare nuovi prezzi, proroghe, sospensioni, per i lavori di propria competenza sentito preventivamente l'Amministratore Delegato.
- Curare la predisposizione e la redazione del budget operativo complessivo delle commesse, dei progetti in corso e in fase di attuazione dei settori produttivi di Comes spa.
- Presidiare gli eventuali scostamenti con il budget, ricercando le cause ed identificando interventi tecnici necessari a ripristinare gli obiettivi aziendali
- Emettere ordini di lavoro e di acquisto a ditte nell'ambito dei contratti aperti preventivamente stipulati dalla società nel rispetto delle condizioni stabilite. Tale potere potrà essere esercitato in atti che comportino impegni singoli di importo inferiore a euro 300.000,00. Per importi superiori la responsabilità sarà esercitata congiuntamente all'amministratore delegato.
- Acquistare beni mobili e/o strumentali di importo non superiore a euro 100.000,00, servizi di qualsiasi tipo, anche consulenziali, necessari per lo svolgimento delle attività in carico, con espressa facoltà di sottoscrivere i relativi contratti, pattuire prezzi e modalità di pagamento, sentito preventivamente l'Amministratore Delegato.

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

- Rappresentare la società, in qualsiasi giudizio civile, amministrativo, e penale, attivo o passivo, ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e penale ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione; conciliare e transigere le controversie, essere interrogato formalmente sui fatti di causa.
- Assicurare nell'ambito delle politiche aziendali il corretto fabbisogno di personale e la sua coerente gestione ed evoluzione professionale in relazione ai fabbisogni espressi dalle commesse.
- Proporre ed attuare nell'ambito delle politiche aziendali iniziative di comunicazione al fine di diffondere l'immagine aziendale sul mercato esterno dove insistono i cantieri operativi di Comes spa.
- Sottoscrivere lettere, in nome e per conto della società, di carattere informativo e interlocutorio, di sollecito, di trasmissione e di diffida unitamente a richieste di chiarimenti e di solleciti relativi a clienti e fornitori.

#### Procuratore per le risorse umane

Al responsabile risorse umane sono demandati i seguenti compiti:

- Rappresentare la COMES spa nelle controversie individuali di lavoro, con facoltà di rispondere all'interrogatorio libero e formale, conciliare, transigere ed accettare rinunce nell'ambito di tali controversie anche in via stragiudiziale.
- Sottoscrivere in assenza del legale rappresentante verbali di primo accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro.
- Verificare, con il supporto dei consulenti esterni all'azienda, il rispetto delle scadenze amministrative relative agli adempimenti in materia del lavoro.
- Rappresentare la società nei rapporti con le organizzazioni sindacali ivi inclusa la sottoscrizione di accordi aziendali e territoriali e di sottoscrivere conciliazioni sindacali relative a controversie sul lavoro.
- Formulare e sottoscrivere provvedimenti disciplinari.
- Sottoscrivere contratti di assunzione, lettere di licenziamento e proroghe per il personale operante nei cantieri (con espressa esclusione del personale con qualifica di dirigente e riferibile alle funzioni di staff) determinandone qualifiche, retribuzione e inquadramento organizzativo, coerentemente con l'indirizzo strategico espresso dall'Amministratore Delegato.
- Sottoscrivere contratti di somministrazione lavoro, di tirocinio e stage, ivi inclusi, per questi ultimi, le relative Convenzioni con Enti Universitari
- Rappresentare la società nei rapporti con Enti pubblici e/o soggetti privati al fine della presentazione e della eventuale gestione e rendicontazione di progetti di formazione, ivi inclusa la sottoscrizione della documentazione relativa, fatta eccezione per la stipula di convenzioni e/o documenti con valenza contrattuale.
- Sottoscrivere offerte commerciali relative ai servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale.
- Sottoscrivere offerte commerciali relative ai servizi di medicina del lavoro.

#### **Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

### Procuratore amministrazione e finanza

Al responsabile amministrazione e finanza sono demandati i seguenti compiti:

- Rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Autorità Fiscale, chiedere e concordare rimborsi di imposte e tasse, rilasciandone quietanza, e compiere ogni altro atto pertinente alla materia fiscale ritenuto nell'interesse della Società;
- Richiedere, stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con Istituti di Credito e Uffici Postali contratti:(di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione garantite e non, di cassette di sicurezza);
- Stipulare, rinnovare, risolvere, riscattare contratti di leasing di beni mobili e sottoscrivere qualunque atto o contratto ad essi relativi, nei limiti di euro 100.000,00 ciascuno
- Stipulare, rinnovare, risolvere contratti di factoring pro-soluto e pro solvendo nei limiti di euro 2.000.000,00 ciascuno;
- Effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed uffici postali entro i limiti di conto e degli affidamenti;
- Emettere, bonifici, girare, incassare assegni bancari, assegni circolari. Il potere di emettere bonifici per un valore di euro 500.000,00 per singolo beneficiario, assegni bancari, assegni circolari per un valore di importo non superiore a euro 100.000,00.
- Depositare presso Istituti di credito, a custodia ed in amministrazione titoli pubblici o privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
- Rappresentare attivamente e passivamente la Società, limitatamente ad aspetti relativi alla funzione, dinanzi alla Autorità Giudiziaria, (Civili, Penali, Amministrative, Tributarie), in ogni ordine e grado di giurisdizione; conciliare e transigere le controversie, essere interrogato formalmente sui fatti di causa, rinunciare ed accettare rinunce agli atti e alle azioni, compiere ogni attività a ciò connessa e consequenziale purché riferita esclusivamente alle richiamate controversie; compromettere controversie con arbitri;
- Sottoscrivere lettere di carattere informativo, interlocutorio, di sollecito, di trasmissione e di diffida;

### Procuratore acquisti

Al responsabile acquisti sono demandati i seguenti compiti:

- Individuare i fornitori, che garantiscono il migliore rapporto qualità/prezzo, condurre una trattativa economica.
- Acquistare materiale e attrezzature, locare, noleggiare beni di cantierizzazione (mono blocchi, bagni chimici, stampanti, etc.) per lo svolgimento della commessa nel limite di € 200.000,00 per singola fornitura nell'ambito del budget approvato; in caso di superamento del predetto limite, procedere dopo l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato. In caso di extra budget procedere dopo il consenso del responsabile della BU di riferimento.

- Sottoscrivere contratti di noleggio mezzi di sollevamento, locazione appartamenti e noleggio attrezzature nel limite di 100.000 euro. In caso di superamento del predetto limite procedere dopo l'autorizzazione del A.D.
- Definire contratti di spedizione e trasporto del materiale e attrezzature di commessa, sottoscrivere anche contratti per l'acquisto di licenze connesse a forniture software/hardware.
- Sottoscrivere lettere di carattere informativo, interlocutorio, di sollecito, di trasmissione e di diffida verso i fornitori.

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di CONFINDUSTRIA, il Consiglio di Amministrazione di COMES è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe.

Le procure possono essere rilasciate dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato.

La Società inoltre ha istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'OdV ed il Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in COMES ripercorre il quadro che emerge dall'organigramma aziendale, sovrapponendosi allo stesso (si veda l'allegato organigramma societario).

Come indicato in precedenza, il Consiglio di Amministrazione di COMES ha conferito formalmente a un Consigliere la carica di Amministratore Delegato. Sono stati quindi conferiti al Presidente e Amministratore Delegato ampi poteri afferenti il coordinamento e la direzione dell'attività di gestione della Società, nonché il compimento diretto dei principali e più rilevanti atti sociali. Gli sono stati altresì attribuiti poteri di rappresentanza.

#### **4.a. Il modello di Governance: le procedure**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, COMES dispone di procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto del sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO, BS OSHAS, unitamente alle seguenti:

- formazione ed approvazione del bilancio di esercizio;
- determinazione del carico fiscale e tributario;
- selezione ed assunzione del personale, unitamente alla politica dei premi e degli avanzamenti di carriera;
- acquisizione di consulenze e servizi tecnici e amministrativi da parte di società specializzate e professionisti;
- gestione dei rimborsi spese;
- gestione delle spese per omaggi e regalie;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- gestione delle spese di pubblicità;
- gestione delle spese per sponsorizzazioni.

Per ogni procedura è chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. È, inoltre, disciplinato l'iter autorizzativo cui le stesse procedure devono essere sottoposte prima di poter essere ufficialmente rilasciate.

Tale iter autorizzativo, per ciascun documento da redigere, si sostanzia come di seguito definito:

- i singoli responsabili di funzione hanno il compito, per le attività di competenza e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere la bozza della procedura aziendale;
- la bozza di procedura viene condivisa con gli altri responsabili di funzione coinvolti nel processo o nelle attività ivi disciplinate;
- la procedura viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

Le procedure che disciplinano i processi o gli ambiti e attività aziendali rilevanti ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal Decreto e oggetto del presente Modello Organizzativo dovranno essere formalmente comunicate all'OdV.

COMES, inoltre, è dotata di un sistema di controllo di gestione che prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire verificabilità e tracciabilità delle spese, efficienza ed economicità delle attività.

## **5. Sistema delle deleghe e dei poteri**

Il principio ispiratore della struttura organizzativa e della attività di COMES è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi. Tali poteri, attribuiti mediante delega o procura, devono corrispondere esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

Si specifica che i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti coerentemente con le corrispondenti responsabilità organizzative e gestionali. Per tali ragioni:

- le deleghe devono essere coerenti con ciascuna posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato;
- il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di COMES rapporti con la Pubblica Amministrazione siano opportunamente identificati e, se necessario, dotati di idonei poteri e deleghe.

## **6. Diffusione del Modello**

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle aree o attività a rischio.

### **6.a. Attività informativa**

L'adozione del Modello viene comunicata formalmente dall'Organo Dirigente alle diverse categorie di Destinatari ad ulteriore garanzia dell'effettiva conoscenza ed applicazione.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello i dipendenti della Società e in seguito tutti i nuovi assunti sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per i Collaboratori della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati), i Fornitori, gli Appaltatori, Consulenti, agenti e procacciatori d'affari, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in seguito, che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Organo Dirigente riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione sulla rete intranet aziendale.

### **6.b. Formazione del personale**

Un preciso impegno della società è quello di promuovere e garantire la massima divulgazione del presente Modello onde consentire la piena consapevolezza, da parte di tutti i destinatari, delle regole di condotta in esso contenute. A tal fine, saranno periodicamente intraprese iniziative di formazione del personale dipendente – le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani di formazione, implementati dalla Società – volte a diffondere e ad approfondire la conoscenza sia del presente Modello che del d.lgs. n. 231/2001. Tali iniziative saranno attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento del personale e dei collaboratori esterni nelle diverse attività di rischio.

Quale che sia il livello del corso ed il personale di riferimento, esso dovrà comunque garantire, fra le altre cose, un costante aggiornamento sui seguenti argomenti:

- contenuti generali del d.lgs. n. 231/01;
- nozione di "aree di rischio" e di "processi sensibili";
- elementi costitutivi dei reati presi in considerazione dal presente Modello;



- le procedure ed i protocolli adottati dalla società ai sensi del Modello;

La formazione deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento, con obbligo di partecipazione e di frequenza.

L'attività formativa si articolerà in due fasi. La prima, avente portata più ampia e generale, deve mirare alla sensibilizzazione dei destinatari dell'attività formativa sull'importanza attribuita dalla società all'adozione di un sistema di prevenzione dei reati e deve contenere:

- riferimenti normativi, giurisprudenziali e di best practice;
- analisi della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al d.lgs. n. 231/2001 (presupposti di imputazione della responsabilità; descrizione dei reati presupposto; tipologie di sanzioni applicabili all'ente; condizioni per l'esclusione della responsabilità o limitazione della stessa);
- descrizione della struttura e dei contenuti del Modello adottato.

La seconda, di taglio "specialistico", deve concernere:

- la puntuale descrizione delle singole fattispecie di reato e l'individuazione dei possibili autori dei reati presupposto;
- l'esemplificazione delle modalità di commissione dei reati;
- l'analisi delle sanzioni applicabili;
- l'abbinamento delle singole fattispecie di reato con le specifiche aree di rischio evidenziate;
- i protocolli di prevenzione definiti dalla Società per evitare la commissione dei reati nelle aree di rischio identificate;
- i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione ai propri collaboratori, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di flussi informativi, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello.

Con riferimento alla formazione di tipo "specialistica", essa sarà erogata unicamente ai soggetti coinvolti in attività a rischio e/o in protocolli di prevenzione e limitatamente a quanto di loro responsabilità.

L'iniziativa e l'organizzazione sono affidate alla Funzione R&D, mentre la gestione delle attività di formazione è affidata alla Funzione HR, che, al termine di ogni corso, è tenuto ad inviare all'Organismo di Vigilanza un prospetto, compilato a cura dei docenti del corso, che attesti gli argomenti trattati e le presenze. Il processo di formazione si concluderà con una prova certa e certificata, attraverso la somministrazione al personale di un test di autovalutazione con dichiarazione di apprendimento.

Obbligo del Funzione R&D è organizzare almeno un corso di formazione all'anno.

## 7. Il Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato da COMES per esplicitare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella e per la Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali. Tali sono tutti gli Amministratori, i Direttori Operations, i Procuratori, i Sindaci ed i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché tutti coloro che pure esterni alla Società operano direttamente o indirettamente per COMES (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, ecc.).

I Destinatari sopra indicati sono tenuti ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza, i principi contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 16 settembre 2011 e revisionato in data 3 marzo 2014 e alla data odierna del 11/12/2023, costituisce il Codice Etico del Gruppo e, pertanto, anche le altre società facenti parte del Gruppo provvederanno ad adottarlo.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società, e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Per dettagli si rimanda al Codice Etico (Allegato 1).

### 7.a. Il Codice Etico: finalità

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli stakeholders, nonché di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, che a quelle relative ai rapporti internazionali.

Il corpus del Codice Etico è così suddiviso:

- una parte introduttiva nel cui ambito sono anche indicati i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici di riferimento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Codice;
- le norme e di principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari;
- le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'OdV.

### **7.b. Il Codice Etico: modalità di attuazione e controllo**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'OdV, il quale è tenuto, tra il resto, a:

- controllare il rispetto del Modello e del Codice Etico nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione di reati previsti nel Decreto;
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali che alle presunte violazioni del Codice Etico di cui venga a conoscenza;
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o di una condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione del Modello e del Codice Etico;
- a seguire e coordinare l'aggiornamento del Codice Etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e /o aggiornamento;
- a collaborare nella predisposizione ed attuazione del piano di comunicazione e formazione etica;
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico, suggerendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile e verificando l'effettiva applicazione delle misure eventualmente irrogate.

## **8. L'Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e nomina di tale Organismo. Per dettagli si rimanda al documento dedicato all'Organismo di Vigilanza (Allegato 3).

## **9. Il sistema disciplinare**

Gli articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel Modello". La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Il Sistema Disciplinare adottato da COMES è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e regole comportamentali indicate nel Modello 231 stesso nonché nelle procedure ad esso relative, compresa la Procedura Whistleblowing.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema disciplinare che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

Il Sistema Disciplinare è adottato da COMES in coerenza con i seguenti principi:

- Specificità ed autonomia: è finalizzato a sanzionare ogni violazione del Modello 231, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato. Il Sistema Disciplinare è, pertanto, autonomo rispetto ad altre eventuali misure sanzionatorie, essendo la Società chiamata a sanzionare la violazione del Modello 231 indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio;
- Compatibilità: il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione devono essere coerenti con le norme di legge e con le regole contrattuali applicabili al rapporto in essere con la Società;
- Idoneità: deve essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione del rischio di commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai fini 231;
- Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata alla violazione rilevata. La proporzionalità dovrà essere valutata alla stregua di due criteri:

- (i) la gravità della violazione

(ii) la tipologia di rapporto di lavoro in essere con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;

- Formalità e divulgazione: deve essere formalizzato e costituire oggetto di informazione e formazione puntuale per tutti i Destinatari.

Il rispetto delle disposizioni presenti nel Modello 231 è richiesto nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, anche coordinati e continuativi e/o etero organizzati e di lavoro subordinato, ferma restando per questi ultimi la applicazione della disciplina di riferimento per quanto attiene alle sanzioni disciplinari (art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 - c.d. "Statuto dei Lavoratori" e CCNL applicabile).

All'Organismo di Vigilanza compete, con il supporto della Funzione Risorse Umane, il monitoraggio del funzionamento e dell'effettività del Sistema Disciplinare.

Il procedimento disciplinare è avviato su impulso della Funzione Risorse Umane o a seguito di comunicazione da parte dell'OdV di inosservanze e/o possibili infrazioni del Modello 231 alle funzioni preposte.

In particolare, all'OdV deve essere fornita informazione preventiva in merito all'eventuale proposta di archiviazione di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231, affinché esprima se del caso il proprio parere; il parere dell'OdV dovrà pervenire entro i termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare.

Lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare sono affidati, in considerazione del tipo di contratto di lavoro e/o incarico coinvolto, agli Organi Sociali e/o alle funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti interni della Società.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti, componenti degli Organi Sociali e Soggetti Terzi in violazione del Modello 231

## **a. CONDOTTE SANZIONABILI**

### **1.a. Categorie**

Sono sanzionabili le azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello e del relativo Codice Etico, nonché la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Tali violazioni si suddividono in:

1. violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001);

2. violazioni finalizzate alla commissione dei reati previsti dal Decreto o che comunque comportino la possibilità di attribuzione della responsabilità alla Società.
3. violazioni in materia di whistleblowing:
  - qualsiasi ritorsione da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica in materia di whistleblowing e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica e/o agli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023;
  - la mancata istituzione di canali di segnalazione interna;
  - la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  - l'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023;
  - l'omessa attività di verifica e analisi con riguardo alle segnalazioni ricevute;
  - la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
  - la violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023 (i.e. in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave), salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 24/2023, la Società darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL e dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono condotte sanzionabili:

- inosservanza delle procedure prescritte o richiamate dal Modello;
- omessa o non veritiera documentazione a supporto delle operazioni secondo il principio di trasparenza;
- omissione di controlli da parte dei soggetti responsabili;
- mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;

**Comes SPA**

Via Piero della Francesca, 2/b-2/c, 74123 Taranto (TA) Italy

Telephone +39 099 4751311 - Fax +39 099 4751322 - Tax Code/VAT 01710570738 - REA TA92442

Fully paid-up share capital of Euro 3.500.000,00

comes@pec.comesgroup.com

www.comesspa.com

- omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- adozione di qualsiasi comportamento elusivo dei sistemi di controllo che espongono la Società alle sanzioni previste dal Decreto;
- omissioni di attività in materia di whistleblowing;
- segnalazioni di violazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

### **2.a. Principi generali di commisurazione delle sanzioni**

Le scelte e la commisurazione della sanzione applicate alla condotta illecita, rispettano i seguenti criteri:

- livello di responsabilità ed autonomia dell'autore della violazione;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia;
- gravità della condotta in rapporto al rischio a carico della Società ai sensi del Decreto;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal soggetto cui è riferibile la condotta contestata, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, (i) l'eventuale commissione di più violazioni con la medesima condotta (in tal caso, l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave), e (ii) la recidiva del soggetto agente (in termini di comminazione di sanzioni disciplinari a carico di quest'ultimo nei due anni precedenti la violazione);
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione;
- altre particolari circostanze che caratterizzano l'infrazione.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto della qualifica del soggetto nei cui confronti si procede. Pertanto, ogni comportamento in violazione delle previsioni del Modello 231 rappresenta, se accertato:

- nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 c.c. e 2106 c.c.;
- nel caso di Consiglieri, di componenti del Collegio Sindacale e membri dell'OdV, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.

In merito all'irrogazione delle sanzioni, la competenza è dell'Amministratore Delegato.

## **b. MISURE APPLICABILI AL PERSONALE DIPENDENTE (QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI)**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL di riferimento.

Il Sistema Disciplinare della Società è quindi basato sulle norme del codice civile in materia e sulle norme pattizie previste dal CCNL citato.

L'inosservanza, da parte dei lavoratori dipendenti, delle disposizioni del Codice Etico nonché delle disposizioni e delle procedure previste nel presente Modello costituisce, qualora accertata, illecito disciplinare e può dar luogo a secondo della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

### **1.b. Richiamo verbale o ammonizione scritta**

Incorre in tali provvedimenti il lavoratore dipendente che violi le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione delle informazioni prescritte, di svolgere i necessari controlli, ecc.) o che adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle relative prescrizioni.

### **2.b. Multa**

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che violi più volte quanto previsto dal presente Modello ovvero, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni della Società.

### **3.b. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione**

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel violare le disposizioni e le procedure previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, o compiendo comunque atti contrari all'interesse della Società, arrechi danni alla Società stessa o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per quanto attiene l'integrità dei propri beni.

### **4.b. Licenziamento con preavviso**

Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che, nel compiere delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, configurando con tale comportamento la determinazione di un danno rilevante o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

### **5.b. Licenziamento senza preavviso**



Incorre in tale provvedimento il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente e deliberatamente in violazione a quanto previsto dal presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, in ciò dovendosi ravvisare un comportamento tale da farne venire meno il rapporto fiduciario con la Società.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente senza avergli preventivamente contestato la violazione e sentito lo stesso a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione deve essere effettuata in forma scritta indicando specificatamente i fatti costitutivi.

I provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima di cinque giorni dalla documentata notifica della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare giustificazioni che si ritengono accolte se la sanzione non gli viene irrogata nei sei giorni successivi alla presentazione delle stesse. Le suddette giustificazioni possono essere verbali o scritte ed il lavoratore ha la facoltà di farsi assistere da un rappresentante sindacale. In tal caso la Società curerà la verbalizzazione e la sua archiviazione.

La comminazione del provvedimento va comunicata e motivata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento con o senza preavviso può essere impugnato dal lavoratore secondo le procedure previste dall'art. 7 L. 604/1966 e art. 18 L. 300/70.

In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, al lavoratore potranno essere irrogate sanzioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (e successivi decreti attuativi), Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tali casi non viene esclusa la possibilità di irrogare sanzioni disciplinari.

Qualora le infrazioni da parte dei dipendenti del Modello 231 siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante e la Società non sia in grado, in pendenza delle eventuali indagini della magistratura e per mancanza di elementi sufficienti, di operare una chiara ed esaustiva ricostruzione dei fatti, essa potrà nell'attesa dell'esito degli accertamenti giudiziari, formulare nei confronti dei soggetti individuati come responsabili una comunicazione con la quale si riserva ogni diritto ed azione ai sensi di legge e del CCNL. Qualora all'esito dei suddetti accertamenti e/o del giudizio penale, anche di 1° grado, fossero riscontrate evidenze di infrazioni a carico dei soggetti individuati come responsabili, la Società, acquisito ogni elemento necessario per una specifica ricostruzione dei fatti, darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL e dalla legge.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, sono disciplinati, nell'ambito degli Stati membri dell'UE, dalle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la Legge 18 dicembre 1984, n. 975 e, per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, dal Regolamento CE n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché, al di fuori di tale ambito, dalle disposizioni che si rendano nel caso specifico alternativamente applicabili.

### **C. MISURE APPLICABILI AI DIRIGENTI**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura prevalentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Società, rappresentando un modello per tutti i dipendenti, ma anche all'esterno. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel Modello 231 e l'obbligo di farlo rispettare ai dipendenti gerarchicamente subordinati, sono considerati elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nel caso specifico il CCNL di riferimento è quello del 30 luglio 2019 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Eventuali inosservanze o infrazioni poste in essere da dirigenti di COMES, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso, nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 2.a "Principi generali di commisurazione delle sanzioni", compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro potenzialmente idonei a soddisfare il principio di giustificatazza del recesso.

Qualora le infrazioni, da parte dei dirigenti, del Modello 231 siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante e la Società non sia in grado, in pendenza delle eventuali indagini della magistratura e per mancanza di elementi sufficienti, di operare una chiara ed esaustiva ricostruzione dei fatti, essa potrà nell'attesa dell'esito degli accertamenti giudiziari, formulare nei confronti dei soggetti individuati come responsabili una comunicazione con la quale si riserva ogni diritto ed azione ai sensi di legge e del CCNL. Qualora all'esito dei suddetti accertamenti e/o del giudizio penale, anche di 1° grado, fossero riscontrate evidenze di infrazioni a carico dei soggetti individuati come responsabili, la Società, acquisito ogni elemento necessario per una specifica ricostruzione dei fatti, darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL e dalla legge.

La Società, in attuazione del principio di gradualità e di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle violazioni commesse, si riserva la facoltà - nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 2.a "Principi generali di commisurazione delle sanzioni" - di applicare nei confronti dei dirigenti le misure ritenute adeguate, fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro richiede il rispetto del principio di sola giustificatazza previsto dal CCNL di riferimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportati alcuni comportamenti che possono costituire presupposto per l'applicazione delle misure sopra indicate:

- mancato rispetto e/o violazione di uno o più principi, procedure o comportamenti previsti e/o richiamati dal Modello 231;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello 231, in qualsiasi modo effettuata;
- omessa segnalazione di irregolarità anche di lieve entità commesse dai dipendenti sottoposti gerarchicamente;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza sui dipendenti sottoposti gerarchicamente circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi e delle procedure interne previste nel Modello 231;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV previsti dal Modello 231;
- agevolazione della redazione in modo non veritiero, anche in concorso con altri, di documentazione prevista dal Modello 231;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione ai dipendenti sottoposti gerarchicamente in merito ai processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad Attività Sensibili;
- la messa in atto di qualsiasi forma di ritorsione come in precedenza richiamata e, più in generale, l'inosservanza della disciplina in materia di whistleblowing.

La procedura di accertamento dell'inosservanza o della possibile infrazione, da parte dei dirigenti, delle prescrizioni contenute nel Modello 231 è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi ove applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della presunta inosservanza o infrazione; la descrizione della condotta constatata e delle circostanze che hanno portato alla sua individuazione;
  - l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate o non rispettate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente o l'Amministratore Delegato, per il tramite del Responsabile della Funzione Risorse Umane, valutati i presupposti per l'attivazione del

procedimento disciplinare, convoca il dirigente interessato mediante invio di apposita comunicazione scritta di contestazione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del Modello 231 oggetto di mancato rispetto e/o di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte.

Per quanto concerne le eventuali controdeduzioni dell'interessato, le sanzioni, i provvedimenti, le modalità operative e le tempistiche si rinvia a quanto previsto dalle norme giuslavoristiche vigenti e dai contratti collettivi ove applicati.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe organizzative o procure e nel caso in cui durante l'attività di indagine si accerti la fondatezza degli elementi acquisiti o una violazione di maggiore gravità, Il Presidente o l'Amministratore Delegato per il tramite del Responsabile della Funzione Risorse Umane, può procedere alla revoca, totale o parziale, delle deleghe organizzative o procure attribuite in base alla natura dell'incarico (se collegate alla violazione contestata o se ritenuto altrimenti opportuno) nonché implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

In base all'esito dell'istruttoria condotta, Il Presidente o l'Amministratore Delegato valuterà la posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

L'OdV viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento disciplinare.

Inoltre, nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che l'OdV sia informato dal Responsabile della Funzione Risorse Umane in merito all'avvio di un procedimento disciplinare qualora lo stesso non sia stato attivato a seguito di comunicazione dell'OdV.

Nel caso sia emessa sentenza di condanna anche di primo grado per uno dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231, il dirigente condannato dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile della Funzione Risorse Umane che, a sua volta, procederà a riferire l'OdV per l'adozione delle opportune iniziative.

Nel caso in cui la possibile inosservanza o infrazione del Modello 231 sia ascrivibile a dirigente che ricopre altresì incarico di Consigliere della Società, l'OdV provvede ad investire – tramite il suo Presidente – il Consiglio di Amministrazione per l'attivazione dell'iter di valutazione dell'opportuno provvedimento disciplinare. Qualora, all'esito del procedimento previsto dal presente paragrafo, sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione valuterà la convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca del Consigliere dall'incarico.

#### **d. MISURE APPLICABILI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI**

Qualora l'OdV, a conclusione della propria istruttoria, riscontri una violazione del Modello 231 da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, senza essere legati alla Società da

un rapporto di lavoro subordinato o di Sindaco o membro dell'OdV, il Presidente dell'OdV o il membro più anziano dell'OdV (qualora il primo sia egli stesso coinvolto nel procedimento) trasferisce le risultanze dell'attività istruttoria al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Consiglio di Amministrazione (qualora il Presidente stesso sia coinvolto nel procedimento), predisponendo apposita relazione.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere o il Sindaco o il membro dell'OdV a cui è contestata la violazione per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione, da effettuare secondo le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, deve:

- contenere l'indicazione puntuale della condotta contestata e delle previsioni del Modello 231 oggetto di violazione;
- recare in allegato gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi a supporto della contestazione.

La data della convocazione sarà comunicata all'interessato, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, in presenza dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni scritte da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'eventuale Consigliere coinvolto, valuta la veridicità e fondatezza dei fatti denunciati e procede direttamente all'irrogazione della sanzione ritenuta applicabile in relazione alla fattispecie. Qualora si accerti la fondatezza degli elementi acquisiti o una violazione di maggiore gravità da parte di uno o più Consiglieri, tale da richiedere la revoca dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione dell'eventuale Consigliere interessato, convoca l'Assemblea dei Soci, proponendo i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi si COMES.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello 231 da parte di un componente del Collegio Sindacale o dell'OdV. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, valutata la rilevanza e fondatezza della segnalazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca dell'incarico, provvede a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci al fine di adottare i provvedimenti di competenza, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi della Società.

La decisione del Consiglio di Amministrazione (anche nel caso sia accertata l'infondatezza dei fatti denunciati) e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, al Consigliere o Sindaco o membro dell'OdV interessato nonché al Presidente dell'OdV (ovvero al membro più anziano nel caso di coinvolgimento del Presidente stesso), per le opportune valutazioni.

Qualora l'OdV, in fase di istruttoria, riscontri la violazione del Modello 231 da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, il Collegio Sindacale convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni del Modello 231 da parte di uno o più membri dell'OdV, il Presidente dell'OdV o il membro più anziano dell'OdV (qualora il primo sia egli stesso coinvolto nel procedimento) informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società che, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti.

Nel caso sia emessa sentenza di condanna anche di primo grado per uno dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231, il Consigliere o Sindaco o membro dell'OdV condannato dovrà darne immediata comunicazione al Presidente dell'OdV che, a sua volta, procederà a riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al membro più anziano, qualora il Presidente stesso sia oggetto del procedimento, per l'adozione delle opportune iniziative.

#### **e. MISURE APPLICABILI AI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali stipulate con un soggetto esterno, l'OdV trasmette al Responsabile della funzione interessata dal rapporto contrattuale con il terzo, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile dell'inosservanza delle regole di condotta e dei principi contenuti nel Modello 231;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello 231 che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

Il Responsabile della Funzione interessata dal rapporto contrattuale, d'intesa con le Funzioni Affari Legali, invia al soggetto esterno interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni del Modello 231 oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali rilevanti, curandone l'applicazione.

Nei casi in cui trovi applicazione la Procedura Whistleblowing, si rimanda alla stessa.

L'OdV viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento.

L'irrogazione di sanzioni in conformità a quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali costituisce, inoltre, impedimento all'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti coinvolti, salvo diversa motivata decisione della Funzione interessata dal rapporto contrattuale, d'intesa con la Funzione Affari Legali.

Nell'ambito dei rapporti con i collaboratori e partner, ivi compresa la Società di Revisione, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

## **10. DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, E FORNITORI**

Si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di COMES Spa.

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre COMES Spa al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà COMES Spa a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

**N.B.** *Fac-simile che, salvo adattamenti del caso, va inserito nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti, partner, fornitori e collaboratori ad eccezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione legati a COMES Spa da quest'ultimo tipo di rapporto.*